

COMUNICATO STAMPA

**Lavoratori italiani all'estero,
passo dopo passo come mettersi in regola
Nuovi chiarimenti dalle Entrate**

Dal Fisco una bussola per i lavoratori dipendenti italiani in servizio all'estero e gli altri contribuenti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che devono regolarizzare la loro posizione in caso di mancata o incompleta presentazione del modulo RW e dei relativi quadri reddituali. Con la circolare 11/E di oggi, l'Agenzia torna a soffermarsi su modi e tempi per mettersi in regola col Fisco, fornendo ulteriori delucidazioni rispetto a quanto già chiarito nel documento di prassi 48/E del 17 novembre scorso.

Dipendenti pubblici, quali conti pareggia la sanzione “mini” - Sul fronte dei dipendenti pubblici in servizio all'estero, la circolare di oggi, dopo aver ricordato che c'è tempo fino al 30 aprile prossimo per sanare la mancata o incompleta presentazione del modulo RW per le disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e lì detenute al 31 dicembre 2008, precisa che la mini sanzione (21 o 25 euro in base alla data in cui ci si mette in regola) sana soltanto le omissioni relative al modulo RW e la mancata dichiarazione degli interessi che derivano dal conto corrente estero. Le violazioni relative ad altre attività eventualmente detenute all'estero sono invece soggette alle sanzioni determinate secondo le regole ordinarie.

Dipendenti privati, sanzioni “mini” anche per i pensionati - I lavoratori frontalieri e i dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali con residenza fiscale in Italia possono fruire della mini sanzione, per le violazioni commesse fino al 2008, anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa all'estero e abbiano mantenuto oltre confine le proprie disponibilità. Inoltre, questa sanzione leggera si applica anche agli ex dipendenti privati attualmente in pensione.

I tecnici delle Entrate puntualizzano poi che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come ad esempio il cosiddetto *secondo pilastro svizzero* (previdenza integrativa obbligatoria per chi lavora in Svizzera).

Focus anche su chi “si pente” scegliendo il ravvedimento - Il documento di prassi offre un quadro degli adempimenti disegnato non solo sui dipendenti pubblici e privati che svolgono attività lavorativa all'estero, ma anche sugli altri contribuenti soggetti all'obbligo di monitoraggio fiscale che, anziché utilizzare lo scudo fiscale, scelgono di regolarizzare la loro posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.

A questo proposito, la circolare dedica una griglia riepilogativa degli adempimenti e dell'ammontare delle sanzioni da pagare per ogni tipo di violazione commessa.

Il testo della circolare è disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi, sarà pubblicato un articolo sul tema.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Roma, 13 marzo 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)